



Delibera di Giunta - N.ro 1994/1773 - protocollato il 10/5/1994

Oggetto: ART. 23 - L.R. 22/2/93, N. 11 'DIRETTIVE INERENTI L'ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITA' AGONISTICA'.

Prot. n. (APA/94/D-316AA)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che l'art. 23 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 11, prevede che le attività agonistiche organizzate dalle Associazioni dei pescatori sportivi devono attenersi ai regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI;

Considerato che il medesimo art. 23 prevede altresì che modalità diverse di effettuazione di gare di pesca sportiva proposte dalle Associazioni piscatorie devono essere approvate dalle Amministrazioni Provinciali, in conformità alle direttive regionali;

Preso atto dell'importanza sociale sotto il profilo sportivo e dell'occupazione del tempo libero dell'attività agonistica;

Ritenuto quindi necessario definire in modo preciso le diverse competenze dell'Ente pubblico e del volontariato nella definizione di un rapporto che si esplica nell'erogazione di un servizio pubblico ai cittadini su beni pubblici quali devono intendersi le acque interne;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Pesca e Incremento della pescosità nelle acque interne per quanto riguarda la regolarità tecnica e la legittimità della presente deliberazione, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale prot. n. 9567 del 7 dicembre 1992;

Dato atto, inoltre del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Produzioni Agricole in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica della deliberazione medesima, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) Le attività agonistiche in Emilia-Romagna organizzate dalle Associazioni piscatorie con modalità diverse dai regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI devono attenersi alle seguenti direttive regionali:

- a) L'attività agonistica deve essere organizzata dalle Associazioni piscatorie di cui all'art. 3 della L.R. 11/93;
- b) Nei campi di gara permanenti e temporanei quando non sono in svolgimento gare l'esercizio della pesca è libero;
- c) I partecipanti alle competizioni devono essere soci della Associazione piscatoria organizzatrice ed essere in regola con le norme sanitarie previste per le competizioni agonistiche delle leggi statali;
- d) Le Associazioni piscatorie devono presentare ai competenti servizi provinciali il calendario annuale delle gare per ottenere il benestare che verrà rilasciato previa verifica della conformità dello stesso alle direttive provinciali e regionali;
- e) Le Associazioni agonistiche cureranno che il campo di gara presenti effettive condizioni di sicurezza per i concorrenti. In particolare dovranno essere esclusi dalla gara i tratti ove siano presenti conduttori elettrici ed in ogni caso la distanza minima dal posto gara al conduttore dovrà essere di almeno 30 m.;
- f) Gli organizzatori sono tenuti a fare osservare ai concorrenti l'obbligo a non lasciare sul posto di gara rifiuti di qualsiasi genere; a riguardo devono essere utilizzati contenitori idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- g) Le Associazioni piscatorie devono individuare e rendere pubbliche le modalità d'uso e la delimitazione di ogni campo di gara, nonché assumersi l'onere dei compiti di vigilanza che si rendono necessari;

2) Le Amministrazioni Provinciali nel concedere i campi di gara in gestione dovranno emanare le seguenti direttive alle quali gli organizzatori dovranno attenersi:

- Definire il numero massimo di pescatori ammissibili per ogni gara, in rapporto alle caratteristiche del campo gara nonché alla sua collocazione territoriale (parco, extraparco,.....);
- Indicare le modalità di ripopolamento con particolare attenzione alle misure del pesce da immettere ed alle condizioni sanitarie dello stesso, da verificarsi con appositi controlli dei competenti uffici veterinari dell'USL;
- Precisare il quantitativo di pasturazione pro-capite ammesso, con eventuali restrizioni rispetto alle indicazioni della deliberazione regionale n. 3544 del 27 luglio 1993, tenendo conto della collocazione territoriale dei campi di gara nonché di eventuali norme dispositive delle autorità competenti per scopi sanitari o idraulici;
- Stabilire gli indirizzi circa la congruità degli oneri relativi alle iscrizioni e alla partecipazione alle gare di pesca.

3) L'inosservanza a quanto previsto dalla presente deliberazione, oltre alle sanzioni previste al comma 9 dell'art. 23 della L.R. 11/93, comporta l'impossibilità da parte della società organizzatrice di ottenere l'autorizzazione ad organizzare gare per un periodo di due anni.

4) Le Amministrazioni Provinciali sono tenute a divulgare e a dare ampia diffusione a quanto sopra disposto al fine di una corretta e puntuale applicazione.

5) La presente deliberazione della Giunta Regionale sarà pubblicata per esteso sul B.U. della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

***** Fine Testo *****

Realizzazione tecnica a cura di: [Servizio sistemi informatici e telematici](#).
Le banche dati sono aggiornate in tempo reale